



NOVITA' LEGGE BILANCIO 2018

La legge di bilancio per il 2018 recentemente emanata (L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017) ha - tra l'altro - introdotto alcune importanti disposizioni in materia di previdenza complementare.

Le novità sono molteplici e richiederanno ulteriori approfondimenti. Con la presente informativa, per il momento, si traccia una sintesi utile a delineare gli aspetti principali e a fornire una visione d'insieme.

Meno tasse e più pensione integrativa anche per i dipendenti del settore pubblico.

Gli aderenti del settore pubblico beneficeranno dal 1° gennaio 2018 del più conveniente regime fiscale a cui, già dal 2007, sono assoggettati gli aderenti del settore privato.

Un'equiparazione da tanto tempo attesa che attiene alla maggiore deducibilità dei versamenti effettuati ai fondi pensione. Viene equiparata anche la tassazione in uscita: meno tasse sulle prestazioni.

Si auspica, quindi, una fase di ulteriore impulso e sviluppo della previdenza complementare in tale ambito, anche perché la legge stessa prevede che le Parti sociali possano attivare forme di adesione tramite silenzio-assenso per i dipendenti pubblici assunti dal 1° gennaio 2019.

Contributo contrattuale ai fondi territoriali.

La legge bilancio interviene in modo specifico anche sui fondi pensione territoriali.

Si prevede infatti che, qualora i contratti di lavoro o la legge destinino ai fondi nazionali di categoria eventuali forme di contribuzione (diverse da quelle previste dall'art. 8 Dlgs 252/05) queste dovranno essere attribuite ai fondi territoriali, ove esistenti (oltre a Fopadiva, anche Laborfonds in Trentino Alto Adige e Solidarietà Veneto).

La norma si riferisce in particolare alla fattispecie del "contributo contrattuale" che ha determinato, negli ultimi anni, l'iscrizione obbligatoria dei lavoratori di alcuni settori (edilizia, igiene ambientale, ecc.) ai fondi nazionali di categoria. La prevalenza del fondo territoriale sul fondo di categoria è peraltro mitigata dalla facoltà del lavoratore di optare per una scelta diversa.



È disciplinata altresì un'ulteriore fattispecie: nel caso in cui il lavoratore (per disposizione contrattuale o normativa) fosse chiamato a scegliere il fondo destinatario del contributo aggiuntivo e non esercitasse alcuna opzione, si andrebbero ad applicare le previsioni dell'art. 8, c. 7, lett. b), Dlgs 252/05 (disciplina del silenzio - assenso sul TFR inoptato).

Una disamina accurata di tale fattispecie richiederà naturalmente passaggi ulteriori, a cui rimandiamo dopo la chiarificazione del quadro normativo, auspicando che anche COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) si esprima riguardo all'applicazione di tali disposizioni.

Bonus 80 euro: innalzate le soglie.

Come noto, il versamento alla previdenza complementare, effettuato per il tramite della busta paga, spesso consente di abbattere il "reddito complessivo" permettendo di accedere al bonus in oggetto.

Dal 1° gennaio 2018 le soglie di "reddito complessivo" che determinano il diritto o meno di accedere al bonus, vengono innalzate rispettivamente da € 24.000 a € 24.600 e da € 26.000 a € 26.600: valori da tenere a mente fin dall'inizio dell'anno per una programmazione accurata della propria contribuzione previdenziale.

Nuova RITA: meno vincoli, meno anni, meno tasse.

Ad un anno dalla sua apparizione (Legge di bilancio 2017), il legislatore interviene sull'erogazione temporanea e frazionata del capitale finale, meglio nota come "RITA" (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). Si chiude così il periodo di sperimentazione e, dal 1° gennaio 2018, l'art. 11 del D.Lgs 252/05, oltre alle prestazioni previdenziali e le anticipazioni, disciplina anche questa nuova e vantaggiosa forma di prestazione.

Per richiedere la RITA:

- basterà aver cessato l'attività lavorativa e possedere almeno 20 anni di contributi al regime pubblico di appartenenza. Non sarà più richiesto il possesso dei requisiti per l'APE volontaria;
- occorrerà avere almeno 61 anni e 7 mesi (contro i 63 anni previsti in precedenza - ulteriore miglioria introdotta dalla legge), ossia raggiungere, entro i 5 anni successivi, l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi). Dal 2019, il requisito salirà a 62 anni per effetto dell'adeguamento della pensione di vecchiaia (67 anni, + 5 mesi aggiuntivi).



La nuova norma disciplina anche la cosiddetta “prestazione anticipata”, introdotta la scorsa estate dal DDL “concorrenza” (L. 124/2017): chi fosse inoccupato da più di 24 mesi, e che nei 10 anni successivi raggiungesse l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, potrà chiedere la “rendita temporanea”: una seconda forma di “RITA”, che verrebbe erogata dai 56 anni e 7 mesi di età , dopo i 2 anni di inoccupazione. Dal 2019, il requisito si passerà a 57 anni per effetto dell’adeguamento della pensione di vecchiaia (67 anni, + 5 mesi aggiuntivi).

Importante vantaggio fiscale.

La parte imponibile tempo per tempo maturata sarà integralmente tassata secondo quanto previsto per le prestazioni previdenziali dall’art. 11, c.6 D.Lgs. 252/05, ovvero applicando un’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno d’iscrizione ai fondi successivo al 15° (fino ad un minimo del 9%).

Un’opportunità da approfondire con attenzione per chi ha accumulato una lunga anzianità di iscrizione.

Opportunità interessante anche per chi, nel periodo di attivazione dell’opzione avesse redditi bassi: il percettore di RITA può decidere di non avvalersi del regime suddetto, optando per la “tassazione ordinaria” (quindi nel caso questa non sia elevata).

La COVIP emanerà probabilmente nelle prossime settimane delle disposizioni interpretative della nuova norma, sulla base delle quali Fopadiva adeguerà lo Statuto e, conseguentemente, le procedure operative.

Soppressione FONDINPS.

Chiude i battenti il fondo residuale a cui veniva versato il TFR maturando dei lavoratori del settore privato “silenti” (nessuna scelta dopo sei mesi dall’assunzione), nei casi in cui non fosse individuabile il Fondo pensione destinatario.

Ora le Parti sociali sono chiamate a individuare, nell’ambito dei Fondi pensione esistenti, quello che si sostituirà a Fondinps, recependo le posizioni in essere.

NB: il Fondinps non è da confondere con il fondo tesoreria INPS, a cui invece viene versato il TFR maturando di chi ha deciso di non destinare il TFR ad un fondo pensione, qualora egli operi in un’azienda con più di 50 dipendenti (Dlgs 252/05).